

Analisi del D.Lgs. 254/2016 che attua la Direttiva 2014/95/UE e introduce l'obbligo della DNF

3

di Patrizia Riva

SOMMARIO

- 3.1** Premessa
- 3.2** Ambito di applicazione
- 3.3** Contenuto della Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)
- 3.4** Principi fondamentali di redazione
- 3.5** Standard di riferimento e modalità di comunicazione
- 3.6** DNF consolidata
- 3.7** Modalità di approvazione e di pubblicità
- 3.8** Ruoli di redazione, di vigilanza e di assurance
- 3.9** Responsabilità e sanzioni

3.1 Premessa

Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254**, che ha recepito la **Direttiva 2014/95/UE** (di seguito anche solo la “Direttiva”) in tema di *Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni*. Il decreto è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 ma le sue disposizioni sono divenute applicabili con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017 e pertanto le prime Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) sono state elaborate nel corso del successivo esercizio ossia nel 2018.

Nel precedente capitolo si è ripercorsa con una chiave di lettura storica e internazionale l’evoluzione degli approcci della dottrina e dei principi emanati dalle differenti istituzioni che hanno permesso di arrivare a questo importante risultato. Ciò è stato fatto proprio con l’obiettivo di permettere una migliore contestualizzazione delle novità legislative europee e nazionali apprezzandone tutta la rilevanza e il potenziale innovativo e avendo ben presente le correnti di pensiero e gli orientamenti che li hanno originati. Conviene inoltre ricordare che l’idea che la gestione delle imprese debba essere ispirata ai principi di responsabilità sociale e debba tenere conto sia dei bisogni degli *shareholders* sia di quelli degli *stakeholders*, così da conseguire il fine ultimo dell’*economicità* ossia il conseguimento di equilibri compositi che permettono il permanere duraturo dell’azienda, è stata invece oggetto di attenzione e sviluppo nella Parte Prima del lavoro e in particolare nel Capitolo 2 dedicato ai *Modelli economico-aziendali di Corporate Governance*.

Se pertanto le basi sulle quali si fonda la novità legislativa qui esaminata paiono articolate e, a parere di chi scrive, fortemente radicate proprio nel contesto della dottrina economico aziendale italiana, non si può non notare che solo l’introduzione per legge di un obbligo di applicazione, mediante l’emanazione del D.Lgs. 254/2016, è stata in grado di influenzare i reali comportamenti delle aziende. La riflessione assume concretezza se si pensa che proprio tale norma, e tutto quanto ne è conseguito in termini di impatti sulle società quotate, ha influenzato la recentissima riformulazione da parte del *Comitato per la Corporate Governance* nel **Codice di CG 2020**. Quest’ultima è, infatti, il frutto del confronto del Comitato con le Società Quotate e del monitoraggio condotto dal Comitato sull’applicazione della versione precedente del Codice e sulla *compliance* con le normative nel frattempo intervenute (tra cui, appunto, il D.Lgs 254/2016 i cui effetti hanno iniziato a dispiegarsi nei fatti, come anticipato, solo nel corso 2018). Il Comitato ha pertanto fatto propri e ha esplicitato una serie di comportamenti virtuosi considerati espressione di approcci e applicazioni del Decreto condivisi. Si

è così giunti all'attuale formulazione del Codice di Corporate Governance, che, come già più ampiamente descritto *supra*, prevede che l'organo di amministrazione debba guidare la società verso il **Successo Sostenibile** ossia verso la *creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società*. Si rimarca la poliedricità degli obiettivi aziendali che le società che aderiscono al Codice di CG devono sistematicamente perseguire e che, conviene ribadirlo, nel lungo periodo devono essere votati al conseguimento sia del "successo economico-finanziario", sia del "successo competitivo", sia del "successo sociale", sia infine dello "sviluppo aziendale"¹.

3.2 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 254/2016, gli enti di interesse pubblico (EIP)² e i gruppi di società hanno l'obbligo di redigere rispettivamente la «dichiarazione individuale di carattere non finanziario» e la «dichiarazione consolidata di carattere non finanziario» qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento, e alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

I gruppi di società che rispondono a questi requisiti sono definiti di grandi dimensioni. Tali imprese hanno l'obbligo di redigere, a decorrere dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, una Dichiarazione Non Finanziaria che deve contenere, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività:

- una breve descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell'impresa;
- una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti e il risultato di tali politiche;

¹ Si rinvia alle riflessioni svolte nel Capitolo 2 della Parte Prima del volume.

² Per l'individuazione dei soggetti che possono essere qualificati Eip viene espressamente richiamato l'articolo 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e quindi sono considerati tali: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione autorizzate in Italia; d) le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie.

- i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

È esonerato dalla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria l'ente, e le sue eventuali società figlie, ricompreso nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata:

- da altra società madre soggetta ai medesimi obblighi,
- o da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della Direttiva 2013/34/UE.

Si riporta *infra* in Tabella 3.1 il riepilogo delle tipologie di organizzazione obbligate alla redazione della DNF.

Tabella 3.1 – Soggetti obbligati alla redazione della DNF

Tipo di organizzazione	Informazione non finanziaria
Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR), ovvero rientranti nell'ambito di applicazione del Dlgs 254/2016	Obbligatoria secondo le disposizioni del D.Lgs. 254/2016
Società quotate	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del D.Lgs. 254/2016, altrimenti volontaria*
Società non quotate e altre società di capitali	Volontaria*
Imprese bancarie e finanziarie e SIM	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del D.Lgs. 254/2016, altrimenti volontaria*
Imprese assicurative	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del D.Lgs. 254/2016, altrimenti volontaria*
Pubbliche amministrazioni centrali e territoriali	Volontaria
Enti del Terzo settore	Obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con bilancio redatto secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Enti non lucrativi non ETS (non iscritti nel Registro unico del Terzo settore)	Volontaria in generale, o obbligatoria se prevista da leggi locali per specifiche tipologie di enti
Fondazioni bancarie	Obbligatoria con riguardo alla suddivisione della relazione sulla gestione in due sezioni: a. relazione economica e finanziaria; b. bilancio di missione
Imprese sociali	Obbligatoria ex articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, con bilancio redatto secondo le linee guida previste dall'emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

* Fermi restando comunque altri obblighi relativi alle informazioni non finanziarie e finanziarie, quali quelli previsti, ad esempio, dall'articolo 2428 codice civile ove applicabile

Fonte: Documento CNDCEC

3.3 Contenuto della Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)

La Dichiarazione Individuale di carattere non finanziario (così come la Dichiarazione Consolidata), deve contenere informazioni, “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta*”, con riferimento almeno ai seguenti temi:

- ambientali;
- sociali e attinenti al personale;
- attinenti al rispetto dei diritti umani;
- attinenti alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Tabella 3.2 – Informazioni obbligatorie minime da indicare nella Dichiarazione Non Finanziaria

Tema	Informazioni minime richieste
Ambiente	Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili
	Impiego di risorse idriche
	Emissioni di gas ad effetto serra ed emissioni inquinanti in atmosfera
	Impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.Lgs. 254/2016 (principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e derivanti dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale
	Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale
Aspetti sociali e gestione personale	Impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.Lgs. 254/2016 (principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e derivanti dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto), o ad altri rilevanti fattori di rischio sanitario
	Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale
	Azioni poste in essere per garantire la parità di genere
	Attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità
Diritti umani	Rispetto dei diritti umani
	Misure adottate per prevenirne le violazioni
	Azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori
Corruzione	Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva e strumenti adottati in tale ambito

Come indicato dall'art 3 del Decreto³ viene inoltre richiesto che il documento descriva:

- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa:** nel descrivere il loro modello aziendale le imprese possono considerare la possibilità di includere informazioni appropriate relative al loro contesto imprenditoriale, la loro organizzazione e la loro struttura, i mercati in cui operano, i loro obiettivi e le loro strategie, e le tendenze e i fattori principali che possono influenzare il loro sviluppo futuro;
- b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza e i risultati conseguiti tramite di esse:** le informazioni di carattere non finanziario divulgate dalle imprese dovrebbero aiutare gli investitori e le altre parti interessate a comprendere e monitorare i risultati dell'impresa. Le divulgazioni pertinenti sui risultati delle politiche possono infatti fornire informazioni utili sui punti di forza e sulle vulnerabilità dell'impresa in esame;
- c) i principali rischi, generati o subiti:** le imprese dovrebbero divulgare informazioni sui loro rischi principali e sulle modalità seguite per gestirli e attenuarli. Tali rischi possono riguardare le attività, i prodotti o i servizi, la loro catena di fornitura e le loro relazioni commerciali oppure altri aspetti. Ciò includerebbe una prospettiva adeguata sui rischi principali a breve, medio e lungo termine.

3.4 Principi fondamentali di redazione

Con la Comunicazione numero 2017/C215/01, la Commissione Europea ha formalizzato alcuni orientamenti, ancorché non vincolanti in materia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario in modo tale da supportare le imprese nella comunicazione di informazioni materiali, coerenti e sistematiche, con l'obiettivo principale di garantire la comparabilità fra diverse imprese e/o settori. Pur rinviando ai capitoli che seguono per gli opportuni approfondimenti, in questa sede si effettua una prima mappatura di alcuni concetti fondamentali.

a) Materialità o rilevanza delle informazioni comunicate

Uno dei principi fondamentali per la redazione della Dichiarazione Non Finanziaria è quello di materialità o rilevanza. Sul punto si richiama l'articolo 2, punto 16, della Direttiva in materia di contabilità (2013/34/UE), la quale definisce il concetto di *materialità* come «*lo stato dell'informazione quando*

³ Così modificato dall'art. 1, Legge 31 dicembre 2018, n.145.

la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa». Deve essere valutata rispetto al contesto aziendale: le informazioni possono infatti essere rilevanti in un contesto, ma possono non esserlo in un altro. Si deve tenere conto delle situazioni concrete. È probabile che le imprese appartenenti a un determinato settore condividano sfide ambientali, sociali e di *governance* simili, ad esempio in virtù delle risorse sulle quali possono contare per produrre beni e servizi oppure delle ripercussioni sulle persone, sulla società e sull'ambiente. Si deve valutare quali informazioni siano importanti per la comprensione della situazione aziendale, dei suoi risultati e dell'impatto della sua attività. Ci si aspetta che le imprese considerino le eventuali ripercussioni negative delle loro attività, la loro gravità effettiva e potenziale: ciò include le ripercussioni determinate dai loro prodotti, dai loro servizi e delle loro relazioni commerciali (ivi compresi gli aspetti legati alla catena di fornitura). Nel valutare la rilevanza delle informazioni possono essere presi in considerazione diversi fattori tra i quali in primo luogo gli interessi e le aspettative degli *stakeholders*. Si auspica che le imprese intrattengano relazioni con parti interessate e cerchino, da un lato, di raggiungere una buona comprensione dei loro interessi e delle loro preoccupazioni e, dall'altro, di fornire informazioni utili per rispondere alle esigenze informative che manifestano. È necessario che le valutazioni relative alla materialità siano ripetute con cadenza regolare al fine di garantire che le questioni oggetto di comunicazione mantengano attualità. Tali riesami dovrebbero essere più frequenti nelle imprese e nei settori più dinamici e innovativi.

b) Correttezza e comprensibilità delle informazioni

Fra i principi citati dalla Commissione Europea vi sono i concetti di *imparzialità e pertinenza*. Gli utilizzatori delle informazioni *non devono essere fuorviati da dichiarazioni errate, dall'omissione di informazioni materiali o dalla comunicazione di informazioni non rilevanti, distinguendo in modo chiaro i fatti oggettivi dalle interpretazioni di parte*. La Dichiarazione di carattere Non Finanziario dovrebbe inoltre essere *concisa* ed evitare di fornire informazioni ridondanti. La comunicazione di informazioni non rilevanti infatti rende la dichiarazione meno facile da comprendere, dato che potrebbe anche occultare quelle più rilevanti; si dovrebbe quindi evitare di fornire informazioni generiche o standardizzate. Tra gli strumenti suggeriti per rendere le informazioni più corrette e accurate possibili, le imprese potrebbero adottare i seguenti: opportune disposizioni in materia di *governance* aziendale (ad esempio, conferendo a taluni componenti indipendenti del Consiglio o a un comitato del consiglio competenze in materia di sostenibilità e/o trasparenza); coinvolgimento effettivo delle parti interessate; *assurance* esterna indipendente. È possibile rendere le informazioni più *comprensibili*

utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia coerente, evitando la standardizzazione e, ove necessario, fornendo definizioni per i termini tecnici. Al fine di facilitare la comprensione, le informazioni materiali dovrebbero essere fornite facendo riferimento a un contesto appropriato: ad esempio, i risultati ottenuti da un'impresa possono essere presentati in relazione alle sue strategie e ai suoi obiettivi più ampi. Le imprese sono tenute a descrivere come le questioni non finanziarie interagiscano con la strategia, i rischi principali e le politiche dell'impresa nel lungo termine. Un'impresa dovrebbe spiegare il campo di applicazione e i limiti delle informazioni comunicate, in particolare nel caso in cui talune informazioni riguardino soltanto un segmento o più segmenti dell'impresa stessa, oppure escludano segmenti specifici. La comprensibilità può essere migliorata anche spiegando aspetti interni essenziali delle informazioni comunicate, come ad esempio i metodi di misurazione, le ipotesi sottese e le fonti utilizzate. La dichiarazione di carattere non finanziario non deve limitarsi a fornire elenchi di indicatori fondamentali di prestazione; per poter comprendere adeguatamente l'andamento, i risultati, la sua situazione e l'impatto di un'impresa, è infatti necessario comunicare tanto informazioni qualitative quanto quelle quantitative. Mentre queste ultime, infatti, sono efficaci nel comunicare alcune questioni non finanziarie (indicatori fondamentali di prestazione, obiettivi, ecc.), le prime forniscono contenuti relativi al contesto e rendono la dichiarazione di carattere non finanziario più utile e più facile da comprendere. D'altra parte per rendere poi la comunicazione più efficace e trasparente è necessario affiancare la rendicontazione discorsiva con informazioni quantitative e supporti grafici per la presentazione dei dati.

c) Informazioni coerenti e sistematiche

La dichiarazione di carattere non finanziario deve essere *coerente con gli altri elementi* della relazione sulla gestione: a tal fine è utile esplicitare i collegamenti tra le informazioni presentate nella dichiarazione di carattere non finanziario e le altre informazioni comunicate nella relazione sulla gestione. Il contenuto della relazione di carattere non finanziario inoltre deve essere *sistematico ossia coerente e simmetrico nel tempo*. Ciò consente agli utilizzatori delle informazioni di comprendere e confrontare i cambiamenti passati e presenti in relazione all'andamento, alla posizione, ai risultati e all'impatto di un'impresa e di fidarsi delle informazioni previsionali.

3.5 Standard di riferimento e modalità di comunicazione

Nel redigere la DNF un'impresa può fare affidamento su *standard* internazionali o nazionali, purché di elevata qualità e ampiamente riconosciuti: alcuni *standard* coprono un'ampia varietà di settori e questioni tematiche

(c.d. *standard* orizzontali) e altri sono settoriali o specifici per una questione tematica; alcuni si concentrano esclusivamente sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario, mentre altri si riferiscono alla trasparenza in un contesto più ampio. Solitamente fare affidamento su uno *standard*, ampiamente riconosciuto e sviluppato tramite un debito processo, fornisce alle imprese un modello strutturato per la comunicazione di questioni chiave di ampio interesse, limita l'onere amministrativo e rende le informazioni più facili da confrontare. Un'impresa che fa affidamento su uno o più principi deve dichiarare quale o quali abbia utilizzato: ciò naturalmente al fine di garantire chiarezza e comparabilità. Il Considerando 9 della Direttiva fornisce esempi degli *standard* di comunicazione esistenti citando, fra gli altri: il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («*Protect, Respect and Remedy*» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, il *Global Reporting Initiative (GRI)*. È lasciato però ampio spazio all'iniziativa dell'impresa in quanto viene chiarito come sia possibile fare riferimento anche ad altri *standard* internazionali riconosciuti. I modelli più diffusi a livello nazionale sono quelli proposti dal *Global Reporting Initiative (GRI)* e dall'*International Integrated Reporting Council (IIRC)* rappresentato in Italia dall'*Organismo Italiano di Business Reporting (OIBR)*.

Si rinvia *supra* ai contenuti del Capitolo 2 della Parte Seconda per uno studio sullo sviluppo dei modelli di riferimento e dei principi in chiave storica; *infra* al Capitolo 4 per approfondimenti sul modello *GRI* per la redazione del bilancio di sostenibilità; ai Capitoli 5 e 6 per l'analisi del modello *IIRC* e quindi delle modalità di redazione dell'*Integrated Reporting*.

3.6 DNF consolidata

Con riguardo alla DNF consolidata, l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 254/2016 dispone che “*Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1*”. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di DNF consolidata, “*si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3*” D.Lgs. 254/2016. Sul punto, Consob, nella Relazione Illustrativa al Regolamento, ha precisato che la DNF consolidata dovrebbe “comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei

suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”. Pertanto, ad avviso dell’Autorità, il principio di materialità, espressamente richiamato nell’art. 4 D.Lgs. 254/2016, “può rilevare solo per selezionare, all’interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell’informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF”. Dal quadro normativo sopra richiamato consegue che, applicando il principio della materialità sancito dall’art. 3 D.Lgs. 254/2016 e richiamato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 254/2016, si possono escludere dalla DNF consolidata le informazioni relative a società integralmente consolidate che risultino non rilevanti dal punto di vista socio-ambientale (fornendo adeguata *disclosure* delle motivazioni di tale esclusione)⁴.

3.7 Modalità di approvazione e di pubblicità

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) può essere comunicata con due diverse modalità:

- A) *può essere parte integrante della relazione sulla gestione* di cui all’art. 2428 del codice civile, in una specifica sezione come tale contrassegnata; andrà poi indicata la sezione del sito internet dell’ente dove le informazioni sono pubblicate;
- B) *può costituire una relazione distinta*, fermo restando l’obbligo di contrassegnarla con analogo dicitura e di depositarla in camera di commercio insieme alla relazione sulla gestione; in tal caso, nella specifica sezione della relazione sulla gestione di cui al punto precedente, deve essere indicato che è stata redatta una distinta dichiarazione di carattere non finanziario in cui reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell’ente in cui queste sono pubblicate.

La dichiarazione di carattere non finanziario, anche quando pubblicata nella forma di relazione distinta, è da considerarsi quale *allegato* al bilancio d’esercizio. Questo è rilevante ai fini della definizione del soggetto cui è demandata la sua approvazione. La Circolare Assonime 13/2017 ha evidenziato che il ruolo assunto dall’assemblea con riferimento a questo documento è quello tipico in materia di allegati al bilancio e che pertanto è necessario

⁴ Qualora la società adottasse i *Global Reporting Standards*, conviene evidenziare che questi si focalizzano sulla necessità di informare gli *stakeholder* sull’impatto prodotto dall’organizzazione nelle aree rilevanti. In particolare, il GRI 101 e il GRI 103 si distaccano dalle nozioni di “società, gruppo o controllo”, prevedendo l’estensione dell’informativa non finanziaria sui *topics* considerati materiali agli impatti riguardanti ad esempio, le *business relationship* (in tale contesto sono da considerare le società non consolidate integralmente) e la *value chain*, ove rilevanti.

sia portata all'attenzione dei soci⁵. Per principio generale l'assemblea è però chiamata ad approvare esclusivamente il bilancio d'esercizio inteso in senso proprio, mentre non sono oggetto di approvazione gli altri atti allegati al bilancio, quali la relazione di gestione e il bilancio consolidato, che rimangono nell'esclusiva competenza degli amministratori. Ne segue che anche la Dichiarazione Non Finanziaria, essendo una relazione autonoma, non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, ma il passaggio in assemblea ha un mero valore informativo per i soci. Diverso è il ruolo dell'organo amministrativo. La norma (art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016) prevede, infatti, che l'organo amministrativo: i) proceda alla approvazione della DNF; ii) la metta a disposizione dell'organo di controllo; iii) la metta a disposizione del soggetto o dei soggetti incaricati di verificare predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario o di redigere l'attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione richiesti dallo stesso decreto. Ciò deve essere fatto “[...] entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.”

⁵ In particolare la Circolare Assonime 13/2017 dopo avere evidenziato che il D.Lgs. 254/2016 non dice nulla a tale proposito, richiama alcuni argomenti a sostegno: a) *Non sarebbe coerente* ipotizzare un passaggio in assemblea solo nel caso in cui la Dichiarazione Non Finanziaria sia una sezione della relazione di gestione. b) *La relazione distinta deve essere messa a disposizione del Collegio Sindacale e del revisore negli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio.* Ciò determina un implicito collegamento tra il percorso procedimentale del progetto di bilancio e quello della relazione distinta che culmina nel passaggio assembleare la previsione secondo cui il controllo sulle informazioni non finanziarie esercitato dal Collegio Sindacale deve trovare emersione formale nella relazione annuale all'assemblea. Si tratta della relazione dei sindaci sull'attività di controllo svolta che viene presentata come allegato al bilancio in assemblea. L'inserimento nella relazione dei sindaci al bilancio anche dei risultati del controllo da essi svolto sulle informazioni non finanziarie può trovare giustificazione solo ipotizzando che l'assemblea che approva il bilancio prenda anche visione della Dichiarazione Non Finanziaria contenuta nella relazione distinta. c) *Un tema simile si pone anche con riferimento alla relazione sulla governance.* Il TUF prevede infatti che tale relazione possa essere inserita in una sezione della relazione sulla gestione oppure possa figurare in una relazione autonoma distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo amministrativo e pubblicata congiuntamente alla relazione di gestione. La dottrina che si è occupata di questo argomento valuta che si tratti di un documento destinato a completare l'informazione pre-assembleare da fornirsi obbligatoriamente agli azionisti chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio.

3.8 Ruoli di redazione, di vigilanza e di assurance

Come dichiarato nell'art. 3, comma 7, del Decreto, la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto compete al **Consiglio di Amministrazione** dell'ente di interesse pubblico; nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. I compiti di controllo demandati al Collegio Sindacale sulle informazioni non finanziarie vanno quindi ricondotti nell'ambito delle funzioni di vigilanza spettanti a detto organo in base ai principi generali (art. 2403 c.c. e art. 149 TUIF per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o europei). Tali funzioni di vigilanza, come noto, si concentrano: sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

La vigilanza del Collegio Sindacale riguarda quindi l'adeguatezza: degli assetti organizzativi definiti dagli amministratori per il perseguimento degli obiettivi strategici individuati dalla società in campo socio-ambientale; del sistema di controllo interno e delle procedure implementati dagli amministratori per la gestione dei rischi e per la raccolta dei dati destinati a confluire nella DNF.

È senz'altro opportuno ricordare però che, come chiarito anche nella Circolare Assonime n. 13/2017, già citata *supra*, l'organo di controllo è tenuto *“a svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l'obiettivo di verificare la correttezza della Dichiarazione Non Finanziaria, ma quello diverso e più ampio del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell'agire amministrativo con la disciplina in esame”*.

Al **Revisore** è invece demandato lo svolgimento di una attività di **assurance** sul documento. Come noto l'attività di *assurance* si differenzia dall'attività di *audit*: gli *assurance services* sono da tempo definiti in ambito internazionale come *independent professional services that improve the quality or context of information for decision makers*⁶.

⁶ *Today's business environment is marked by increased competition and the need for quicker and better information for decisions. In addition, the complexity of systems and the anonymity of the Internet present barriers to growth. Businesses and their customers need independent assurance that the information on which decisions are based is reliable.*

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio dell'EIPR tenuto a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria (il "Revisore Incaricato") ha innanzitutto il dovere di verificare l'avvenuta predisposizione della DNF, specificando in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'approvazione da parte dell'organo amministrativo. Lo stesso Revisore Incaricato (oppure – in alternativa – il Revisore Designato, che è altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario) deve poi esprimere, con apposita relazione, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 254/2016 e, in particolare, rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità funzionali ad adempiere agli obblighi normativi in tema di informativa non finanziaria adottati dall'EIPR (la "Relazione sulla Conformità"). Tale attestazione deve essere resa dal Revisore sulla base della conoscenza e della comprensione che ha dell'Eip e dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate per predisporre la dichiarazione. Nell'eventualità in cui egli esprima un'attestazione con rilievi o un'attestazione negativa, oppure rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione deve riportare in modo analitico i motivi delle conclusioni cui è giunto. Sul punto la Consob, nel proprio "Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, all'art. 5 dispone che:

- a) indichi il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
- b) identifichi la Dichiarazione Non Finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;
- c) indichi le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della Dichiarazione Non Finanziaria;
- d) contenga una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
- e) indichi il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;
- f) contenga una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti

"Welcome to Assurance Services", American Institute of Certified Public Accountants, Archived from the original on 6 April 2005. <https://web.archive.org/web/20050406102238/http://www.aicpa.org/assurance/index.htm>.

dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

- g) esprima un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non siano pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la Dichiarazione Non Finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata”.

L'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) ha predisposto il Documento di Ricerca n. 226 pubblicato nel febbraio 2019 con lo scopo di definire le Linee guida di comportamento per le società di revisione con riferimento all'emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria. In *primis* il Revisore ha il compito di accertarsi dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'Organo di Gestione, così come espresso dal citato articolo del Regolamento Consob n. 20267. Con riferimento invece alle verifiche di conformità, egli è chiamato a rilasciare apposita attestazione distinta da quella di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27.1.2010 n.39 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio). Si precisa che le conclusioni espresse si riferiscono alla conformità dell'informativa resa nella DNF a quanto richiesto dalla normativa e dal principio di rendicontazione scelto; nessuna valutazione va espressa nel merito relativamente al comportamento dell'impresa sulle tematiche oggetto di DNF. Relativamente ai principi professionali di riferimento per lo svolgimento della verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016, il principio di riferimento utilizzato per *l'assurance* dell'informativa non finanziaria (es. bilanci di sostenibilità) è *l'International Standard on Assurance Engagements 3000 Revised* (“ISAE 3000”), nell'ambito di *Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*, emanato dallo IAA-SB (*International Auditing and Assurance Standard Board*). L'ISAE 3000 prevede due forme di *assurance* (*reasonable assurance* e *limited assurance*), da cui derivano due differenti conclusioni:

- (i) nel caso di *reasonable assurance engagement*, il revisore dichiara: “A nostro giudizio, l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...”;
- (ii) nel caso di *limited assurance engagement*, il revisore dichiara: “Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ipotizzare che l'informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi in conformità...”.

La principale differenza tra i due approcci è identificabile sia nella tipologia di verifiche che vengono condotte (es. comprensione e verifica dei proces-

si, analisi del sistema di controllo interno, verifiche di dettaglio, ecc.), sia nell'estensione e profondità di tali procedure e nell'ampiezza di tali attività di verifica (minore nella forma di *assurance limited* rispetto a quella *reasonable*), con conseguenti differenze nei tempi di esecuzione delle verifiche nelle due ipotesi (inferiori nella "limited"). Occorre segnalare che, ad oggi, per l'attività di *assurance* dei bilanci di sostenibilità/CSR Report, nella prassi internazionale, la modalità di *assurance* maggiormente diffusa è rappresentata dalla forma della *limited assurance*.

Si rinvia *infra* al Capitolo 7 che affronta il tema dell'*assurance* sulla DNF in modo più ampio e approfondito.

3.9 Responsabilità e sanzioni

L'art. 8 del Decreto stabilisce le sanzioni in cui possono incorrere gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e dell'attestazione di conformità della Dichiarazione Non Finanziaria di tali enti. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono attività di competenza della Consob. Gli amministratori e i sindaci possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la fattispecie integri un reato. In particolare, le sanzioni previste per gli amministratori degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono le seguenti:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 per:
 - a. omesso deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione di carattere non finanziario nei termini prescritti; tale sanzione è ridotta ad 1/3 qualora gli amministratori provvedano al deposito della stessa dichiarazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
 - b. deposito di dichiarazione di carattere non finanziario redatta in modo non conforme a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016;
 - c. omessa presentazione, insieme alla dichiarazione di carattere non finanziaria depositata presso il Registro delle imprese, dell'attestazione di conformità al decreto della stessa;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000 quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016.

Le sanzioni previste per i componenti dell'organo di controllo degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono invece le seguenti:

- i. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000, qualora omettano di riferire all'assemblea che la dichiarazione di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016;
- ii. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016.

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 50.000 nel caso ometta di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori.

L'Attestatore può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 quando:

- A. ometta di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario;
- B. attesti la conformità al decreto di una dichiarazione di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese non redatta nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Bibliografia

- Quagli A., *Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, FrancoAngeli, Milano, 2004
- Riva P., *Informazioni Non Finanziarie nel Sistema di Bilancio. Comunicare le Misure di Performance*, Egea, Milano, 2001